Allegato alla deliberazione C.C. n. 6 del 20/01/2010

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

## ARTICOLO 1
## OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina la possibilità di sponsorizzare la parte di terzi di iniziative promosse, organizzate o gestite dal Comune di Borghetto Lodigiano.
2. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.
3. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi, in conformità ai fini istituzionali del Comune di Borghetto Lodigiano.

## ARTICOLO 2
## DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
   a. Per contratto di sponsorizzazione, un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (Sponsor), che si obbliga a sua volta a fornire un predeterminato corrispettivo, in beni e servizi, denaro ad ogni altra utilità, la possibilità di pubblicare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il luogo, il marchio, il prodotti, ecc.;
   b. Per sponsorizzazione, ogni contributo in beni o servizi, denaro od ogni altra utilità proveniente da terzi, allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
   c. Per sponsor, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
   d. Per spazio pubblicitario, lo spazio materiale o qualsiasi altra particolare modalità che il Comune mette a disposizione per la pubblicità dello sponsor.

## ARTICOLO 3
## SCELTA DELLO SPONSOR

1. La scelta dello sponsor è effettuata a mezzo di trattativa privata preceduta di norma, dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. All'avviso è data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e inserimento nel sito internet del Comune; inoltre, è possibile adoperare qualsiasi altra norma di pubblicità, anche diretta, ritenuta di volta in volta più idonea per una maggior conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere i seguenti dati minimi:
   a. l'iniziativa, in occasione della quale è riservato lo spazio pubblicitario, compresa nell'elenco delle iniziative annuali specifiche definite con apposito provvedimento ovvero complementare al normale corso delle iniziative o interventi posti in essere;
   b. l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
   c. l'esatta determinazione dello spazio utilizzabile o della particolare modalità offerta dal Comune;
   d. la durata della sponsorizzazione;
   e. le modalità, i termini di presentazione dell'offerta e le eventuali garanzie richieste;
   f. i criteri di scelta, nel caso ci siano presentate più offerte;
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve almeno indicare:
   a. il bene, il servizio, l'immagine, ecc. che si intende pubblicizzare;
   b. il corrispettivo della sponsorizzazione.
5. All'offerta deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente che dichiari:
   a. di avere in generale la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
   b. l'inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;

c. nel caso l'offerta sia fatta da un'impresa, l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
d. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

6. Nel caso l'offerta sia fatta da una persona giuridica, il legale rappresentante deve presentare l'autocertificazione indicata nel precedente comma 5 riferita a sé stesso e a tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza.

7. Fatta da un ente pubblico, deve essere allegata un'autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiari:

   a. il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
   b. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

8. L'offerta deve, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni. L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria del competente ufficio, è approvata con atto deliberativo della Giunta Comunale.
9. Ove pervengano più offerte, con l'atto di Giunta anzidetto, è approvata apposita graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione.
10. La graduatoria è formata in base al maggior vantaggio economico per il Comune, tenuto conto delle indicazioni previste nell'avviso di scelta dello sponsor.
11. Definita la graduatoria, viene effettuata assegnazione fino alla copertura totale prevista dall'avviso, cominciando dal primo soggetto della graduatoria; in caso sia stato individuato un solo spazio pubblicitario lo stesso è assegnato al primo della graduatoria.

## ARTICOLO 4
## PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. Le iniziative nelle quali è possibile destinare spazi alla pubblicità di terzi sono individuate dal dirigente responsabile dell'iniziativa sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta Comunale con apposito atto, a seguito di esame di specifico progetto predisposto dal dirigente stesso.
2. Il ricorso al finanziamento attraverso le sponsorizzazioni può interessare tutte le iniziative, i progetti le attività del Comune, compresi gli eventi a rilevanza artistico culturale o spettacolare promossi, gestiti od organizzarti dal Comune, sia direttamente che indirettamente.
3. La gestione delle sponsorizzazioni è regolata da apposito contratto nel quale sono stabiliti:

   a. Il diritto per lo sponsor ad una forma di pubblicità non esclusiva nel corso delle iniziative per le quali è prevista;
   b. Le forme di promozione, comunicazione e pubblicità;
   c. La durata del contratto di sponsorizzazione;
   d. Il corrispettivo per la sponsorizzazione e gli obblighi assunti dallo sponsor;
   e. La clausola di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

4. Il corrispettivo della sponsorizzazione deve essere, di regola, fornito prima della firma del contratto; il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza dell'affidamento.

## ARTICOLO 5
## UTILIZZO DEI PROVVEDIMENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati.
2. L'utilizzo di tali proventi è subordinato all'approvazione di apposito progetto da parte della Giunta Comunale, su proposta del dirigente interessato alla realizzazione del progetto stesso.

## ARTICOLO 6
## CASI ESCLUSI

1. Il Comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:

    a. Ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
    b. Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
    c. Sia in corso con l'offerente una controversia legale;
    d. Reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

    a. Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
    b. Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
    c. Messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
    d. Messaggi che contengano forme di pressioni psicologiche atte ad incidere sul comportamento dei minori.

## ARTICOLO 7
## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento è il Comune di Borghetto Lodigiano in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopracitata.
4. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetti di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

## ARTICOLO 8
## DISPOSIZIONI FINALI

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune nei modi indicati dal presente regolamento; è facoltà del Comune, qualora si ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
2. Il presente regolamento viene approvato con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 43 della Legge 27/12/1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998), alle disposizioni dell'articolo 119 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U. sull'ordinamento degli enti locali), e alla normativa applicabile in generale a tutta la materia delle sponsorizzazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale, ad avvenuta esecutiva della presente deliberazione dal quindicesimo giorno.